BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE

6 8 8
21

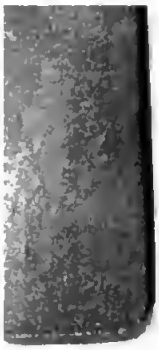

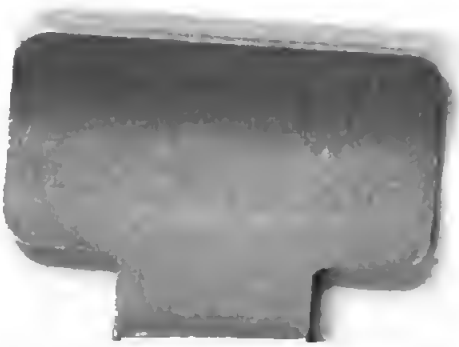

MISCELLANEE
R. BIBLIOTECA NAZ. CENTRALE DI FIRENZE
688
21

ELLANZA ARTIGIANA

DI LIVORNO

STATUTO

TITOLO I.

Della Società.

Art. 1. La Società della Fratellanza Artigiana di Livorno si fonda sul diritto di Associazione, consentito dallo Statuto Costituzionale, va composta essenzialmente di Operai, e Mestieranti, ma vi si possono aggregare Cittadini, di ogni professione e condizione.

Art. 2. Il numero dei suoi associati è indefinito.

Art. 3. Ha per principio fondamentale la massima di ogni umana Società « fa ad altri ciò che vorresti fosse fatto a te; non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. »

Art. 4. Per iscopo ha il Mutuo Soccorso fra i suoi membri, nei casi e nei modi stabiliti nel presente Statuto, il favorire la istruzione delle classi operaie, e il concor-

rere a tutto quanto può essere utile alla famiglia ed alla patria.

Art. 5. Ha tolto la sua denominazione dal suo scopo ed ha adottato per motto: UMANITÀ, PATRIA.

Questo motto sarà scritto nella sua bandiera, e inciso nel sigillo della Società, la quale porterà il nome:

Fratellanza Artigiana di Livorno.

Art. 6. Per provvedere ai suoi bisogni ed alle sue spese ha un fondo, costituito dalle singole contribuzioni dei Soci.

TITOLO II.

Dei Soci.

Art. 7. I soci sono di tre categorie: attivi, benemeriti, e onorari.

SEZIONE PRIMA.

Dei Soci Attivi.

Art. 8. I Soci attivi si presentano da se, o vengono presentati da altri Soci, dopo ottenuta la fede sanitaria preceduta dalla visita da farsi in Sala da uno dei Medici della Società. Il nome del proposto rimane affisso per due settimane, nella Sala della Società perchè i soci considerino, e somministrino al Comitato Direttivo le informazioni che saranno a loro notizia. Il Co-

mitato piglierà anche da altra parte le sue informazioni, e nulla trovando in contrario, il Presidente ne proporrà l'ammissione all'assemblea generale, la quale delibererà per alzata, e per seduta: e qualora otto soci lo chiedano, per votazione segreta. Ammesso, che sia, si scrive il nome, cognome, e qualità di lui nello apposito Registro.

ART. 9. Per essere ammessi nella categoria dei soci attivi occorre, oltre alla buona morale, ed alla sanità del corpo, avere *compiuta* l'età di *quindici* anni, nè *oltrepassata* l'età di anni *quaranta.*

ART. 10. Ciascun socio attivo della classe degli uomini è in obbligo di pagare una tassa di Lire due nell'atto d'iscrizione, e centesimi trentacinque per ogni settimana nei modi prescritti dall' Art. 113 e seguenti.

ART. 11. La contribuzione settimanale deve essere corrisposta dal Socio anche durante la malattia, che gli dia diritto al sussidio, di che all'articolo 25.

ART. 12 Il socio moroso al pagamento di quattro contribuzioni settimanali rimane sospeso dal godimento dei suoi diritti.

ART. 13. Il socio, che si vuol mettere in pari, deve farlo in persona, a meno che non sia assente dalla Sede della Società.

ART. 14. Se chiede il sussidio, potrà ottenerlo dimostrando, essere in giorno co' pagamenti, presentando, come di regola, la fede del medico, senza pregiudizio del diritto nel Comitato di verificare se realmente la malattia si sia sviluppata nel tratto suc-

cessivo all'essersi posto in regola od altro che reputerà spediente.

Art. 15. Perde *irrevocabilmente tutti i diritti* che gli competono, quel socio, che resta moroso al pagamento di un *intiero semestre.*

Art. 16. Saranno espulsi i soci condannati per delitti infamanti dopo ascritti alla Società, od anche prima, e rimasti latenti, i convinti di pratiche, e di commerci coi nemici della nostra patria, non avranno diritto a rimborso dei contribuiti versati.

Art. 17. Parimente perderanno a profitto della Società tali contribuiti coloro, che, o volontariamente, o perchè morosi, o per qualunque altro motivo si ritirassero da essa, o fossero cancellati dai ruoli.

Art. 18. Possono essere espulsi dalla Società con perdita parimente di tutti i diritti di socio, coloro che venissero convinti di essere membri di società immorali, o professanti principi antipatriottici od antiliberali.

Art. 19. Il fratello che verrà scoperto e convinto di porgere maligne insinuazioni insidie e calunnie a danno e contro i suoi fratelli, sarà ammonito per la prima volta dal Presidente; per la seconda volta gli verrà inflitta (in virtù di deliberazione dell'assemblea,) la pena di tre mesi di sospensione dai diritti di socio senza che egli perciò sia dispensato dai pagamenti; e se avvenga una recidiva nella medesima guisa di sopra l'Assemblea lo casserà dall'albo dei fratelli.

Art. 20. Quel fratello che non conserverà rispetto, e dignità nella discussione, verrà per la prima volta ammonito dal Presidente, ed ove questi lo creda opportuno per il buon' andamento della discussione, potrà togliergli la parola; quando ciò non basti, ordinerà di farlo uscire di sala; e nel caso di recidiva, sarà sospeso con deliberazione dell' Assemblea, dai diritti di fratello per il periodo di mesi due senza essere dispensato dai pagamenti.

Art. 21. Quando sia provato che un socio abbia scientemente proposto persona indegna, sarà espulso dalla Società per deliberazione dell' Assemblea.

Art. 22. Il diritto al sussidio di malattia, comincia a decorrere solo dopo un anno dal giorno dell'ammissione dalla Società.

Art. 23. Le malattie allo effetto del sussidio si dividono in ACUTE e LENTE. Delle prime alcune si risolvano dentro il periodo di quaranta a sessanta giorni, altre trapassano questo spazio di tempo. Delle seconde talune pigliano un processo lungo ma possono sanarsi, tal'altre no, e si dicono *croniche.*

Art. 24. Il medico della Società emetterà il certificato costatante la infermità, la sua indole; e possibilmente la durata; oltrepassando la infermità la durata prevista, lo infermo, o chi per esso avviserà il Seggio della Società, che manderà uno dei medici suoi soci a verificare, e secondo il referito il Seggio prenderà ulteriori determinazioni.

Art. 25. Nelle malattie acute fino al periodo dei giorni sessanta saranno retribuite allo infermo impotente a esercitare la sua arte Lire due al giorno. Oltre cotesto periodo Lire una e centesimi cinquanta al giorno. Nelle lente Lire una al giorno, e convertendosi in croniche lire venti al mese di prestazione vitalizia purchè gl'impedisca l'esercizio di ogni arte o mestiere.

Art. 26. Se la malattia si sviluppa prima che termini l'anno di ammissione il socio non ha diritto al sussidio finchè dura questa malattia.

Art. 27. Nel caso di morte di un socio che puntualmente abbia soddisfatto agli obblighi contratti verso la Società, e che abbia lasciato vedova, od orfani, dietro loro domanda diretta al Comitato Direttivo, sarà proposto all'Assemblea, e potrà da essa deliberarsi di concedere loro un sussidio una volta tanto, che non potrà mai oltrepassare cumulativamente le lire cinquanta.

Questo sussidio non sarà dovuto però al vedovo, o alla famiglia, per la morte della moglie, faciente parte della Società, per quanto in sua vita avesse completamente soddisfatto agli obblighi sociali: ma potrà accordarsi ai figli che, orbi di padre, sebbene non socio, perdessero anche la madre, già ascritta alla Società.

Art. 28. Nel caso di morte di un socio, la Società gli renderà gli onori funebri, accompagnandolo all' ultima dimora, nei modi consueti, e praticati fin qui dalla nostra Società. Sarà in oltre depositato nello Ar-

chivio della Società un libro necrologico dove saranno registrati nome cognome, età, mestiere del defunto, la malattia che gli produsse la morte, il tempo in cui fu socio della Società, le cariche che coperse, e quanto altro sarà reputato spediente.

A canto sarà scritto un breve articolo necrologico nel quale saranno notate le sue virtù, se ne ebbe, e i suoi benefici, se ne fece. Gli eredi, e discendenti del morto avranno diritto a trarre copia di questa partita, e il seggio l'autenticherà.

ART. 29.Una commissione di ventiquattro membri, eletta ogni quattro mesi dal Comitato Direttivo fra i soci a turno, sarà obbligata a rappresentare la società in tale occasione e curerà che il concorso di tutti i fratelli sia numeroso e proceda con ordine.

ART. 30. Non sarà mai dato sussidio per malattie provenienti da vizio o da colpa.

ART. 31. Il Comitato Direttivo spenderà tutte le sue cure per cercare lavoro al socio, il quale puntualmente abbia soddisfatto agli obblighi sociali, nel caso, che senza sua colpa ne sia rimasto privo.

ART. 32. Il socio che per ragioni di lavoro si trasferirà in altra città d'Italia sarà raccomandato dalla Presidenza alla Società Operaia del luogo della nuova dimora, ed in difetto di essa all'autorità amministrativa o municipale del luogo medesimo, e continuando puntualmente a pagare la tassa, di che all'art. 10 rimarrà socio della Fratellanza con tutti i suoi diritti.

ART. 33. Il socio ammalato fuori della

città di Livorno dovrà produrre la fede del medico, o del chirurgo del luogo di sua dimora, verificata dal respettivo Sindaco, o dalla Fratellanza Artigiana, o Società Operaia locale o l'autorità del paese o del paese più prossimo, per ottenere il sussidio pecuniario di che all' Art. 25.

Pel socio ammalato fuori d' Italia occorre tale verifica sia fatta dall' ufficiale consolare italiano residente nel luogo della sua dimora. In questo caso pure, il certificato medico, accennerà la presumibile durata della malattia, la quale se oltrepasserà un mese, questo spirato, dovrà il certificato essere rinnovato, e così di mese in mese.

In mancanza della rinnovazione, il sussidio cesserà col mese spirato, nè ricomincerà, che dalla data di altro certificato.

Art. 34. I soci, che volontariamente accorreranno *in caso di guerra dichiarata* nelle file militari a difendere la patria saranno dispensati dalla prescritta contribuzione, continuando a godere dei loro diritti. Ammalandosi, il certificato medico, per ottenere la sovvenzione pecuniaria, in questo caso, dovrà essere verificato dal Comandante del battaglione, in cui volontariamente prestano servizio.

Le prescrizioni, contemplate nel capoverso dell' articolo precedente, valgono per il caso contemplato nel presente.

Art. 35. I soci militari non avranno diritti nè obblighi per tutto il tempo, che durerà il loro servizio.

Finito questo, e riprendendo ad eserci-

tare gli obblighi sociali, rientreranno nei loro diritti.

Art. 36. Il socio, che avrà l'età di *settanta* anni, non che il socio, il quale per cronica ed incurabile malattia si è reso invalido assolutamente all'esercizio di qualunque arte, professione o mestiere cessa da ogni contribuzione, ed ha diritto, per decreto dell'assemblea generale, alla quale ne farà domanda, ad una pensione vitalizia di Lire venti al mese. Non s'intende arte, professione, e mestiero *ingegnarsi in qualche modo a procurarsi un pò di guadagno.* Di tratto in tratto sarà visitato dai medici, i quali referendo essere cessata la infermità cronica gli sarà tolta la pensione vitalizia, e il socio tornerà nella solita condizione.

Art. 37. Una commissione permanente di vigilanza composta di sei soci ed eletta dal Comitato Direttivo ogni quattro mesi, visiterà gli ammalati, s'informerà del loro vero stato di salute, e fornirà loro tutti i fraterni conforti, coerenti alla indole della istituzione.

SEZIONE SECONDA

Dei Soci Benemeriti.

Art. 38. Sono ammessi nella Società, come soci benemeriti, tutti i probi cittadini, che domandano *o consentono* di entrarvi per beneficare col sussidio, coll'opera, o col consiglio la Fratellanza Artigiana.

Art. 39. Possono essere di qualunque età ed in qualunque stato di salute.

Art. 40. Il socio benemerito non paga meno di Lire due d'iscrizione e centesimi trentacinque per ogni settimana, lasciando alla sua generosità contribuire quella maggiore somma, che reputerà conveniente per le scuole.

Art. 41. Il cittadino, che fa dono alla Società di Libri, Mobili, Busti, Bandiere, Quadri ed altro, è iscritto in un'albo che rimarrà affisso in sala per onoranza.

Art. 42. I soci benemeriti non hanno diritto a sovvenzione, pensioni, o sussidi.

SEZIONE TERZA

Dei Soci Onorari.

Art. 43. Sulla mozione di uno o più soci per decreto dell'assemblea, potranno essere iscritti nell'albo dei soci onorari tutti quei cittadini, che per grandi opere abbiano meritato della patria e della umanità.

Art. 44. I soci onorari sono parificati nei diritti ai benemeriti ma non hanno voto deliberativo nelle assemblee, nè possono essere eletti a far parte del Seggio Direttivo.

TITOLO III.

Dei Poteri.

Art. 45. Il potere costituente e delibe-

rativo è esercitato dalla intiera Società, adunata in assemblea generale.

Art. 46. Il potere esecutivo, sotto l'autorità dell'assemblea è esercitato:

a) In di lei nome dal suo Comitato Direttivo per ciò che concerne la Società relativamente alle altre società consorelle;

b) Dal comitato medesimo sotto la sua guarentigia per ciò, che spetta all'amministrazione sociale;

c) Dalle commissioni speciali, elette dall'assemblea per ciò che riguarda il loro mandato, le quali però dipendono dal potere esecutivo in quanto spetta la esecuzione del mandato medesimo.

SEZIONE PRIMA

Delle Assemblee

Art. 47. Le assemblee discutono, approvano, o rigettano le proposizioni, le petizioni, od i reclami degli associati, i rendimenti di conti e le spese straordinarie, ed eleggono agli uffici, nei modi fissati nei presenti statuti.

Art. 48. Deliberano a maggioranza di voti.

Art. 49. Sono regolate dal Presidente, e in sua assenza dal V. Presidente che riportò maggior numero di suffragi.

Art. 50. I soci attivi e i benemeriti hanno voto deliberativo nelle assemblee, e hanno diritto d'iniziare provvedimenti.

Art. 51. Il Segretario degli Atti affig-

gerà il giorno anteriore all' assemblea, nella sala principale della Società la nota delle cose da trattarsi.

ART. 52. Convocata l' assemblea, presente la ottava parte dei soci inscritti, la seduta è aperta, ed ogni deliberazione presa in essa ha forza di legge.

ART. 53. Ove, per difetto di numero legale la seduta venga aggiornata, nella seconda adunanza sarà discusso e deliberato *qualunque sia il numero dei soci presenti.*

ART. 54. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 55. Le assemblee ordinarie hanno luogo ogni mese, e la loro convocazione non può essere prolungata al di là della quindicina del mese successivo.

ART. 56. Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato Direttivo, per mezzo del Presidente, tutte le volte che il Comitato medesimo lo troverà utile.

Debbono essere dal Presidente medesimo convocate, quando ciò sia richiesto da dieci soci.

ART. 57. Nelle assemblee, sì ordinarie, che straordinarie, avanti tutto debbonsi trattare gli interessi della Società, che sieno all' ordine del giorno, e primieramente gli affari d'amministrazione. *È proibito però porre in discussione affari, che sieno del tutto estranei allo scopo della Società.*

ART. 58. Nelle discussioni lo stesso socio non può prendere la parola più di due volte sopra un' identico soggetto, tranne

che per fatti personali, e quando l'assemblea interpellata non reputi spediente di concedergli la parola, oltre i casi contemplati.

SEZIONE SECONDA

Del Comitato Direttivo

Art. 59. Il Comitato Direttivo si compone del Presidente della Fratellanza, di due Vice-Presidenti, di un Cassiere, e di due Segretari.

Art. 60. La Presidenza dà moto, e dirige la macchina sociale coadiuvata da tutto il Comitato Direttivo, ed a tale effetto essa lo convoca in consiglio, per deliberarvi i provvedimenti, ed eseguire i decreti delle assemblee, e per tutto quello che è nella sfera delle sue attribuzioni.

Art. 61. La Presidenza, e il Comitato Direttivo tutelano i soci della Fratellanza, o taluno dei medesimi, quando incorrano in molestie politiche, per cose deliberate da tutta la Fratellanza, o per fatti particolari al socio, ma commessi nello esercizio delle libertà consentite dalle leggi; e la Fratellanza si dichiara obbligata ad assumerne la difesa, nella misura delle sue forze e delle sue facoltà.

§ 1.

Del Presidente e dei V. Presidenti

Art. 62. Il Presidente e i Vice Presi-

denti sono eletti nel modo previsto dal presente statuto.

ART. 63. Dopo un anno che il seggio esercita la carica cessano di farne parte il Presidente, e il V. Presidente che riportò minore numero di voti; i quali non potranno essere rieletti se non dopo un anno dalla cessazione del loro ufficio, e l'assemblea sarà riunita per procedere alla elezione del nuovo Presidente, e del V. Presidente nel modo contemplato nel presente Statuto.

ART. 64. Se il Presidente o i V. Presidenti non corrispondono alla aspettativa della Fratellanza, a cagione della negligenza nello adempimento del proprio dovere, ogni socio è in facoltà di proporre la remozione di essi e la surroga di altri che corrispondessero meglio alla comune fiducia.

Questa deliberazione sarà presa dall'assemblea nei modi consueti contemplati dallo Statuto.

ART. 65. Il Presidente rappresenta la Società.

ART. 66. Le sue attribuzioni speciali sono:

a) Apporre la firma a tutti gli atti della Società.

b) Convocare le assemblee.

c) Regolarne e dirigerne le discussioni.

d) Approvare le spese ordinarie e firmare i mandati.

ART. 67. Per l'assenza o per qualunque impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal V. Presidente eletto a maggioranza di voti.

§ 2.

Del Cassiere

Art. 68. Il Cassiere è eletto dall'assemblea generale, nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 69. Stà in carica un anno, e può essere rieletto.

Art. 70. Non ritiene presso di se somma maggiore di Lit. trecento.

Art. 71. È garante della gestione di Cassa.

Art. 72. Paga i mandati firmati dal Presidente.

§ 3.

Dei Segretari

Art. 73. La Fratellanza ha due Segretari, cioè: Segretario degli Atti e della Corrispondenza; Segretario di contabilità e di esazione.

Art. 74. Il Seggio nominerà i Segretari della contabilità e degli Atti cavandoli dal seno dei soci attivi della Fratellanza ed assegnando a loro, o a taluno di loro uno stipendio dovrà farne all'assemblea la proposta e riportarne la debita approvazione.

Art. 75. Stanno in carica un anno e possono essere rieletti.

SEZIONE TERZA

Della Censura

Art. 76. È istituito un ufficio di censura composto di sei soci eletti nei modi e nelle forme dei membri formanti il Comitato Direttivo. Ogni anno n' escono due estraendoli a sorte, che vengono subito surrogati da altri due per via di elezione.

Gli uscenti potranno essere rieletti.

Art. 77. La censura deve essere rappresentata in tutte le adunanze ordinarie, ovvero straordinarie della Fratellanza almeno da uno dei censori. Senza la loro presenza l' adunanza non sarà valida. Però avvenendo che per sua negligenza l' assemblea non potesse tenersi, per questo solo fatto s'intenderà sciolta da se e la Società facoltata ad eleggerne una nuova.

Art. 78. L' ufficio della censura è sorvegliare l' operato di tutti gl' impiegati della Società e perciò i suoi membri o soli o collettivamente possono presentarsi alla Sede della Società medesima, ed informarsi di ciò, che accade nell' amministrazione, ed esaminare, carte, libri, e quanto altro si referisce al servizio dell' economia della società.

Art. 79. Trovando cose o persone da correggere ne daranno comunicazione verbale, o scritta, al Comitato Direttivo perchè provveda nei modi, che crederà opportuni.

Art. 80. Sopra tutto vigilerà che lo statuto sia osservato nella sua interezza per modo, che se fosse presentata dai soci proposta contraria alle cose stabilite nello statuto la censura dovrà opporre la eccezione pregiudiziale, e ciò basterà a impedire che venga preso in considerazione.

Art. 81. Se la esperienza dimostrerà, che taluno articolo di questo statuto produca danno irreparabile il seggio proporrà e la censura potrà consentirne la sospensione, ma non potrà consentirne l'abolizione, o la riforma se non nell'assemblea generale ordinaria che dovrà essere tenuta dalla Fratellanza ogni anno nell'occasione della presentazione del Bilancio.

Art. 82. L'ufficio di Censore è incompatibile con qualunque altra carica della Società.

SEZIONE TERZA

Delle Commissioni.

Art. 83. Le commissioni sono elette dalle assemblee generali nei modi prescritti dallo Statuto.

Art. 84. Le commissioni hanno mandato permanente o limitato.

Art. 85. Le commissioni con mandato permanente, sono: Sanitaria, d'Istruzione e Bibliografica.

Art. 86. I membri di esse stanno in carica un anno, e possono essere rieletti.

Art. 87. La commissione sanitaria è composta di otto medici. I membri che la com-

pongono, adempiono ciascuno individualmente all' obbligo di stendere fedi di sanità e visitare i malati, secondo le norme prescritte dagli articoli 24 e seguenti del presente statuto.

ART. 88. Niun' onorario compete ai medici per i certificati di sanità, che debbono a norma dell' art. 8 stendere per coloro che vogliono far parte della Società.

ART. 89. Per ciascuna visita, che uno dei medici faccia ai soci per conto della società attestando, con certificato della esistenza o non esistenza della malattia, gli cempete l' onorario di lire una.

ART. 90. L' ufficio della commissione sanitaria è quello di esaminare e definire casi dubbi, che possono presentarsi sullo stato di salute dei soci, e verranno proposti dal Comitato Direttivo.

ART. 91. I medici sono di diritto soci onorari.

ART. 92. La commissione d' istruzione e bibliografica è composta di sette soci, e il suo ufficio è raccogliere libri per formare la libreria sociale sopravvedere alle scuole della Fratellanza non che i provvedimenti idonei a mantenerle, e ad ampliarle.

ART. 93. Le commissioni con mandato limitato sono nominate dalle assemblee, e durano in carica quanto occorre per adempiere al mandato ricevuto.

TITOLO IV.

Delle Elezioni.

Art. 94. Sono eligibili alle cariche e commissioni i soci attivi e i benemeriti, purchè sappiano *leggere e scrivere*, abbiano compito l'anno, e sieno in regola co' versamenti come è disposto all' Art. 12.

Art. 95. L' ultima domenica dell' anno, mediante lettera d' invito, e biglietto stampato da mandarsi ai soci, e depositarsi nell' urna si procederà all' elezione del Presidente, di un V. Presidente e del Cassiere.

Art. 96. Verrà dal Seggio nominata una Commissione di vigilanza per la votazione e lo squittinio.

Art. 97. Nel caso, che il candidato non avesse riportato la maggioranza di voti, si procederà al ballottaggio, o nella stessa adunanza, o in altra immediatamente successiva.

TITOLO V.

DEGLI UFFIZI

SEZIONE PRIMA

Uffizio

degli Atti e della Corrispondenza

Art. 98. Il segretario degli atti, e della corrispondenza è capo dell' ufficio degli atti

delle assemblee, e tiene la corrispondenza della Fratellanza.

Art. 99. Egli compila, e conserva gli atti di essa e quelli del Comitato, e conserva copia di tutti gli atti relativi al suo uffizio.

Art. 100. Riceve le relazioni del comitato e delle commissioni, e le notifica all'assemblea, dietro ordine del Comitato Direttivo.

Art. 101. Notifica gli atti delle assemblee al comitato ed a coloro, cui interessano.

Art. 102. All' apertura di ogni seduta legge il verbale della seduta precedente.

Art. 103. Pubblica gli inviti per le adunanze.

Art. 104. Ha altresì lo incarico di ricevere tutte le petizioni, i reclami, ed i rapporti dei soci, e sottoporli al Comitato Direttivo.

Art. 105. Ascrive nella società e munisce del respettivo documento chiunque è accettato a socio dall' assemblea generale.

Art. 106. Verifica la legalità delle petizioni dei soci per le sovvenzioni ed emette i mandati dei pagamenti sul cassiere, muniti del visto del presidente.

Art. 107. Custodisce il ruolo generale dei soci sì attivi che benemeriti.

Art. 108. Per quanto riguarda la corrispondenza ha lo incarico.

a) Di rispondere, previo consiglio del comitato a tutte le lettere che possono venire indirizzate alla società.

b) Di conservare le lettere, ch' egli riceve e di tenere copia delle risposte.

c) Di dar corso dietro consiglio del comitato, a tutte le proposizioni che vengono fatte alla società da altre società costituite, o da quella a queste;

d) Di commettere al giornalismo la pubblicità di tutti gli atti, che l'assemblea generale volesse pubblicare colle stampe.

e) Di custodire tutti i documenti relativi all' ufficio della corrispondenza.

SEZIONE SECONDA

Uffizio di contabilità ed esazione

Art. 109. Il Segretario di contabilità ed esazione formulerà ogni fine d' anno il bilancio attivo e passivo per sottoporlo alla Società in assemblea, la quale dovrà, prima di approvarlo, eleggere una Commissione di tre soci, affinchè verifichi i documenti che lo informano, e la esattezza delle cifre.

Art. 110. Ogni avanzo di Cassa, che oltrepassi le L.it. trecento il Cassiere dovrà depositarlo nella Cassa di Risparmio rendendone immediatamente avvisata la Società.

Però sarà cura del Comitato Direttivo che per i bisogni della Fratellanza sieno sempre depositate effettivamente nella Cassa di Risparmio di Livorno L.it. quattromila fisse.

Art. 111. Non potranno essere ritirate dai depositi somme qualunque, senza un decreto motivato dall' assemblea generale.

Art. 112. La domanda del ritiro, fatta

in ordine a tal decreto, dovrà essere firmata dal Presidente, dal Cassiere e dal Segretario degli Atti.

TITOLO VI.

Delle Esazioni

Art. 113. Ogni socio attivo è in obbligo di fare ciascuna settimana il versamento della sua rata o contribuzione alla sala della Società.

Art. 114. Il Segretario di contabilità e di esazione riscoterà le rate, facendone ricevuta, e sarà responsabile della esattezza degli incassi, di cui renderà conto al Cassiere.

Art. 115. Il Segretario contabile curerà anche le esazioni delle settimanali contribuzioni dei soci, che per qualche giusto motivo non potessero presentarsi pel pagamento alla sala della Società.

TITOLO VII.

Articoli Perentori

Art. 116. Ogni socio appena iscritto deve essere munito di una cartella faciente fede della sua qualità di socio, bollata col sigillo della Società, e munita della firma del Presidente, e nella quale si notano i pagamenti delle rate nel 1.° anno di ammissione.

Art. 117. Allorchè il socio abbia com-

piti puntualmente i pagamenti della tassa del primo annno di ammissione, riceve un libretto, nel quale oltre la somma pagata durante l'anno medesimo, si registrano dal segretario di contabilità e di esazione i versamenti delle contribuzioni settimanali.

ART. 118. I componenti la Fratellanza Artigiana informata ai principi di civiltà e di progresso s'impegnano sul loro onore a mandare i loro figli a scuola.

ART. 119. Qualunque socio di altra società consorella, purchè provi la sua qualità di socio, potrà assistere e prendere parte alle assemblee, ma non avrà voto deliberativo.

ART. 120. È vietato ad ogni socio lo sciopero, l'ozio, l'abbandono del lavoro. Nel caso che l'operaio si senta aggravato ingiustamente ha da portare pacatamente le sue querele, al Comitato Direttivo, il quale, esaminato se ed in quanto siano giuste, o da per se, o per mezzo di uomini probi, s'interpone presso i principali capi maestri, ed occorrendo presso le autorità.

ART. 121. È proibito assolutamente erogare i fondi sociali in opere diverse dai sussidi ed a quanto potesse riguardare l'amministrazione sociale, e la istruzione.

Le proposte fatte a intenti diversi non dovranno essere ammesse neppure in discussione.

ART. 122. Se la Società per casi fortuiti fosse costretta a sciogliersi disporrà del proprio fondo nel modo che reputerà migliore.

ART. 123. Due esemplari stampati del

presente Statuto dopo approvato dall' assemblea generale saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Società, bollati col sigillo sociale, e depositati nell' archivio per servire come di originali.

ART. 124. Una copia di esso starà affissa nella sala della Società e ciascun socio ne avrà pure una copia unita e legata nel suo libretto che gli verrà consegnata dietro pagamento di Cent. Cinquanta.

ART. 125. Nella sala saranno pure affisse note distinte dei soci attivi, benemeriti e onorari.

Lo Statuto riformato va in esecuzione il 1.° Febbraio 1873.

Approvato nell' assemblea generale del dì 24 Gennaio 1873.

La Commissione Compilatrice

Presidente Relatore
F. D. GUERRAZZI

V. *Presidenti* E. PENCO
V. SIMONTI

A. MANGINI
E. FILIPPI
G. COSTA
E. CIMINI

Segret. Contabile F. METRAGLIA
Segret. degli Atti E. FAROLFI
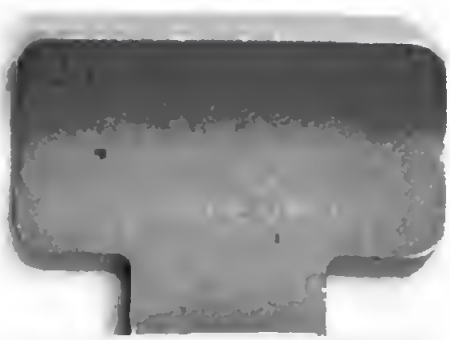
Tip. La Minerva